

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

Tit. 2015.1.10.21.505

OGGETTO: Definizione controversia XXX / Vodafone Italia X - Teletu X

La Responsabile del Servizio

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Viste la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

email definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Visto lo “*Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell’istante

L’istante lamenta, nei confronti di Vodafone Italia X - Teletu X, quanto segue.

A seguito della portabilità dell’adsl da Teletu ad altro operatore, avvenuta in data 06.11.2014, riceve fatture relative ai periodi novembre 2014 - febbraio 2015 per una cifra totale di euro 153,86, di cui euro 70,00 a titolo di costi di disattivazione.

Successivamente, in data 22.04.2015, nonostante svariate segnalazioni al servizio clienti di ricevimento di fatture non dovute, riceve un sollecito di pagamento pari all’importo sopra indicato, maggiorato a causa del ritardo maturato.

In data 02.02.2015 era stato anche inviato formale reclamo scritto, a tutt’oggi rimasto inevaso, per contestare la regolarità delle fatture ricevute, maggiorate dei costi di disattivazione (penali) e relative ad un servizio non usufruito.

In base a tali premesse, l’utente richiede:

- a) storno delle fatture ammontanti a complessivi euro 153,86, comprensivi dei costi di disattivazione, relative a servizio non fornito, essendo, nel frattempo, la linea passata ad altro operatore;
- b) indennizzo di euro 2,00 per il numero di giorni di mancata risposta al reclamo effettuato in data 02.02.2015.

2. La posizione dell’operatore



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

email definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

L'operatore non risulta avere presentato memorie, né altra documentazione relativa alla vicenda.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

La richiesta di storno delle fatture ammontanti a complessivi euro 153,86, comprensivi dei costi di disattivazione, relative, a detta dell'istante, a servizio non fornito, essendo, nel frattempo, la linea passata ad altro operatore, può essere accolta, non fornendo Teletu, al riguardo, alcuna prova di segno contrario.

A tal riguardo, infatti, ai sensi del punto III.4.2. (*"Onere della prova"*) delle Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013, *"A prescindere dai poteri d'ufficio riconosciuti al responsabile del procedimento, nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova fra le parti previste dal Codice civile ed applicabili al rito ordinario. Ne consegue che, trattandosi nella maggior parte dei casi di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà sempre quella di cui all'art. 1218 Cod. civ., secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, quindi, il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati."*

Rispetto alla richiesta di indennizzo di euro 2,00 per il numero di giorni di mancata risposta al reclamo effettuato in data 02.02.2015, la stessa non può essere accolta. Il presunto reclamo allegato all'istanza risulta, infatti, privo sia di datazione che di indicazione del soggetto destinatario dello stesso.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

email definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Per questi motivi, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA QUANTO SEGUE

1. Accoglie la richiesta di storno delle fatture ammontanti a complessivi euro 153,86, comprensivi dei costi di disattivazione, relative a servizio non fornito, per essere, nel frattempo, la linea passata ad altro operatore.
2. Rigetta la richiesta di indennizzo di euro 2,00 per il numero di giorni di mancata risposta al reclamo effettuato in data 02.02.2015.
3. Vodafone Italia X - Teletu X è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Servizio e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Rita Filippini



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

email definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom